

VOGLIA DI EUROPA NELLA POLITICA DEGLI SCAMBI ROMENA

di Alex Gilardini *Studio legale Ottolenghi e Catalano, Torino*

Regimi doganali, licenze import-export, zone franche. Tutto all'insegna di una progressiva e inesorabile deregulation. E per continuare a guardare ad Ovest, il governo di Bucarest preme sull'acceleratore.

Nel corso del processo di trasformazione economica avviato ormai da diversi anni in Romania meritano un cenno particolare le disposizioni di legge in materia di import-export, che sono state definitivamente liberalizzate dopo il 1990, seguendo i modelli stabiliti dai regolamenti esistenti negli Stati dell'Unione Europea, sull'impronta delle disposizioni scaturite dalla chiusura dell'Uruguay Round e dall'istituzione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto, ex Gatt) (1).

IMPORT-EXPORT SU LICENZA

La decisione del Governo 215/92, riguardante le licenze per l'importazione e l'esportazione di beni in Romania, stabilisce che l'importazione e l'esportazione da e verso la Romania è stata liberalizzata e che quindi non vengono più richieste licenze per gran parte dei prodotti. Vengono escluse dalla legge «le forniture di prodotti soggetti a restrizioni quantitative o al controllo dei requisiti derivanti dagli accordi internazionali assunti dalla Romania concernenti la non proliferazione di armi per la distruzione delle masse e missili balistici, materiali ra-

dioattivi, apparecchiature nucleari e relativi materiali così come ogni altro prodotto soggetto a particolari controlli».

Le operazioni «particolari»

Licenze vengono altresì richieste per le transazioni e le operazioni:

- che utilizzano partite di giro;
- in *countertrade* o *barter*;
- basate su accordi di cooperazione governativa;
- attuate per ottenere il risarcimento di richieste statali;
- realizzate usando linee di credito governative;
- di import-export collegate.

Le condizioni per l'ottenimento delle licenze di import-export sono regolate dall'ordinanza del Ministero del Commercio 594/92.

Autorizzazioni a termine

Inoltre l'ordinanza del Ministero del Commercio 27 marzo 1990, n. 18 (2), riguardante l'autorizzazione delle operazioni di importazione e di esportazione, stabilisce che tali operazioni, da parte di soggetti romeni, devono essere autorizzate dallo stesso Ministero del Commercio e che tale autorizzazione ha durata annuale. Vengono anche comprese le operazioni riguardanti i servizi, quali ad esempio contratti di assistenza tecnica, know-how, ecc.

Le operazioni di import-export possono essere compiute solamente da società i cui oggetti sociali includano tali operazioni; per le esportazioni, tali società devono anche essere registrate al Ministero del Commercio per ottenere il cosiddetto «codice Sicomex».

Come regola generale, dal 1° maggio 1992 nessuna licenza di esportazione viene più richiesta (con la sola eccezione dei prodotti menzionati precedente-

mente) così come nessun dazio doganale è più dovuto.

Le autorità competenti possono però decidere sulle quote annuali di esportazione per merci differenti. In ordine a queste merci, le società devono avere ottenuto speciali licenze per l'esportazione.

Solamente i prodotti per i quali è stata rilasciata la licenza possono essere esportati e solamente durante il periodo di validità della licenza. Vi sono anche casi in cui l'esportazione di alcune categorie di prodotti viene temporaneamente proibita (per esempio bestiame, legname, ecc.).

Spedizione e origine

In riferimento infine ai documenti di spedizione, come regola generale gli esportatori devono seguire le istruzioni degli importatori romeni.

I documenti di spedizione generalmente richiesti sono:

- la fattura commerciale (in cinque copie e esente da visti);
- la bolla di carico (o la bolletta aerea).

L'ordinanza governativa 629/96 stabilisce infine che i certificati di origine e di verifica dei controlli di qualità e di «conformità» vengono richiesti per tutti i prodotti (3). Le importazio-

Note:

(1) Il 22 maggio 1991, inoltre, è stata ratificata dalla Romania la Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (in vigore dal 1° giugno 1992). Nel settembre 1993 la Romania è entrata a far parte del Consiglio d'Europa.

(2) Pubblicata sul *Monitorul Oficial* n. 52 del 21 aprile 1990.

(3) Per le merci provenienti dall'Unione Europea i certificati di origine vengono sostituiti dai certificati di circolazione Eur 1 o 2.

ni di animali e piante devono essere altresì accompagnate da certificati sanitari e fitosanitari.

VERSO UNA DOGANA EUROPEA

Con decisione governativa 15 settembre 1991, n. 673, la Romania ha introdotto dal 1° gennaio 1992 un nuovo regime di tariffe doganali.

Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo di associazione con l'Unione Europea (1° febbraio 1995) e di un analogo accordo con i paesi aderenti all'Efta, ha avuto inizio un processo di progressiva riduzione delle barriere doganali alle importazioni delle merci provenienti dall'Unione Europea (4).

Il sistema dei dazi doganali della Romania è in linea con gli standard dell'Unione Europea (cosiddetto «Sistema armonizzato» di Bruxelles). L'indice dei dazi doganali varia dall'11 al 60% (quest'ultimo indice viene applicato ad alcune categorie di prodotti come i beni di lusso).

Una commissione doganale ad un indice dello 0,5% del valore doganale viene applicata invece

a tutti i prodotti importati in Romania. La commissione scende allo 0,25% per tutti i prodotti importati dagli Stati dell'Unione Europea (è interessante rilevare che i proventi così ottenuti vengono utilizzati dal Governo romeno specialmente per modernizzare le infrastrutture doganali).

I prodotti agricoli

Dal 1° luglio 1995 i dazi doganali vengono applicati in relazione agli indici previsti nel listino LXIX - l'«Annex Branch» del Protocollo di Marrakech, ratificato dalla legge 133/94. Come conseguenza è stata emessa la decisione del Governo 353/94 per regolamentare le tariffe doganali di importazione dei prodotti agricoli. Nei termini stabiliti da questa decisione, le tariffe doganali sono state considerevolmente aumentate per questa categoria di prodotti, dove i dazi doganali possono anche superare il 60%. Tale decisione ha integrato la precedente ordinanza governativa 26/93, modificata a sua volta dalla legge 102/94, che istituiva una serie di contingenti a dazio ridotto o addirittura in esenzione doganale per le importazioni di be-

stiami e di determinati prodotti agricoli e industriali provenienti dall'Unione Europea.

Tuttavia recentemente, il 20 settembre 1997, è stata emessa la decisione governativa 587/97 (5), in vigore, in base all'art. 2 della stessa, dal 31 dicembre 1997 - che prevede la «riduzione temporanea dei dazi doganali applicabili sui prodotti agricoli provenienti dall'Unione Europea e importati in Romania», quali ad esempio animali di specie ovina e caprina, latte *batut* (tipico latte romeno parzialmente solido), agrumi, legumi, cacao, cioccolata bianca, prodotti dolciari, biscotti, pasta, estratti di malto, birra, ecc.

I beni «di lusso»

Imposte indirette devono anche essere pagate per sdoganare alcuni prodotti quali ad esempio bevande alcoliche, caffè, gioielli, autovetture di grossa cilindrata, apparecchiature elettroniche, pellicce, ecc. (si veda, per alcuni di questi, la *tavola 1*). Su tali beni, considerati di lusso, grava dal 30 aprile 1992 un dazio supplementare pari al 30%. Per essi, così come per le sigarette, esistono disposizioni riguardanti il valore minimo che deve essere preso in considerazione dalle autorità doganali per l'ammontare dei dazi.

Una decisione governativa del luglio 1994 ha istituito dazi supplementari di ammontare variabile per le importazioni di generi alimentari il cui prezzo risulti inferiore ad un «prezzo di riferimento» stabilito dalle autorità doganali.

Infine, nel settembre 1994, le autorità rumene hanno aumentato in misura considerevole (fino al 50% in alcuni casi) i dazi doganali alle importazioni di autovetture usate. Tali dazi vengono applicati ad un valore pre-

Note:

(4) Si vedano in proposito le decisioni del Consiglio 19 dicembre 1994 e 31 gennaio 1997, riguardanti la conclusione dell'Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato e la Romania dall'altro (Guce L 357 del 31 dicembre 1994 e Guce L 54 del 24 febbraio 1997).

(5) Pubblicata sul *Monitorul Oficial*, parte I, n. 253 del 25 settembre 1997.

Tavola 1
Dazi doganali su alcuni prodotti

Prodotto	Dazio (Usd/unità di misura)
Sigarette	10-15/1000 unità
Whisky:	
- Ballantine's, Teacher's, Chivas, Johnny Walker	4/litro
- altre marche	2/litro
Birra:	
- in lattina	0,40/litro
- in bottiglia o in altre confezioni	0,30/litro
Liquori	3,0/litro
Gin	3,0/litro
Alcool etilico	0,50-0,60/litro
Detergenti	0,65-1,10/kg
Camicie	3,5-5,0/unità
T-shirts	0,75-1,0/unità
Farina	0,25-0,28/kg
Pomodori (1 novembre-14 maggio)	0,35/kg
Cetrioli	0,35/kg
Banane	0,45-0,50/kg
Arance	0,30-0,45/kg
Caffè	0,50-4,0/kg

fissato in relazione all'anno di produzione e alla cilindrata del motore.

L'Iva (Tva in Romania) applicabile alle importazioni deve anche essere pagata per sdoganare i beni importati.

Esenzioni e variazioni

Alcune categorie di beni sono invece esentate dal pagamento dei dazi doganali; tra questi:

- l'apporto di attrezzature, importate dall'investitore straniero, al capitale registrato di una società straniera quando la società stessa è costituita o, successivamente, quando il capitale sociale viene aumentato (6);
 - i campioni e i modelli senza valore commerciale e i materiali di promozione;
 - i beni importati per aiuti umanitari;
 - le donazioni sociali, umanitarie o culturali ad istituzioni o associazioni in questi settori.
- Leggi speciali regolano particolari categorie di prodotti esentate dal pagamento di dazi doganali.

Modificazioni di dazi doganali vengono qualche volta applicate (aumenti temporali, riduzioni o anche esenzioni) in relazione ai variabili contesti economici che si possono verificare; la modificazione di questi dazi viene regolata dalle decisioni governative di volta in volta pubblicate nel *Monitorul Oficial*.

Il calcolo del valore doganale

I dazi doganali vengono applicati al valore doganale dei beni importati. Il valore dei dazi doganali viene stabilito in relazione ai seguenti parametri:

- prezzo in valuta estera menzionato nella fattura emessa dall'esportatore;
 - altre tariffe supplementari che non sono incluse nel prezzo dei beni, quali ad esempio pagamenti assicurativi, spese di trasporto interno, ecc.
 - costi di trasporto quando non sono inclusi nella fattura estera.
- Il valore doganale dei dazi viene calcolato in lei convertendo il prezzo in valuta straniera corrente al tasso ufficiale di cambio della Banca Nazionale di Romania stabilito il lunedì per

ogni settimana. Tale tasso di cambio è valido per tutti i beni sdoganati durante quella settimana.

Se, per varie ragioni, la documentazione per stabilire il valore doganale dei beni importati non è disponibile si applicheranno le disposizioni stabilite dal Wto nel settore, altrimenti verranno considerati gli usuali prezzi stabiliti per simili beni importati.

Il «drawback system»

In Romania i beni possono essere anche importati con il sistema «drawback». La decisione del Governo 1274/90 stabilisce le disposizioni in proposito. Questo sistema permette un rimborso dei dazi doganali in precedenza pagati quando i suddetti beni, trasformati o trattati, siano stati esportati dalla Romania.

Lo stesso sistema si applica altresì a tutti i beni riesportati alle stesse condizioni o incorporati dentro prodotti esportati.

Le importazioni in leasing

L'ordinanza governativa 12/95 ha apportato varie e significative modifiche in relazione ai trattamenti doganali dei macchinari e delle attrezzature e installazioni importate in Romania come parti di transazioni in leasing.

In accordo a queste disposizioni di legge, i macchinari, le attrezzature e le installazioni che devono essere utilizzate in produzione e che vengono importate da persone giuridiche romene tramite contratti di leasing, conclusi con partner stranieri, saranno ammesse in un «sistema temporaneo di importazione», senza dover corrispondere a garanzia dazi doganali, alle seguenti condizioni:

- 1) i macchinari, le attrezzature e le installazioni devono avere al massimo due anni di vita dalla data della loro fabbricazione;
- 2) il tempo limite per la restituzione dei beni dietro compenso, o per fornire loro una differente classificazione doganale, viene stabilito nello stesso contratto di leasing, ma non può comunque eccedere i 36 mesi.

La normativa anti-dumping

Alcune misure sono state anche adottate per proteggere la produzione interna dall'importazione di prodotti sovvenzionati o svenduti.

Il Governo ha anche diritto di adottare misure restrittive per aiutare i produttori «domestici» danneggiati dalle importazioni di beni provenienti dall'estero. Misure di salvaguardia possono consistere in dazi supplementari «anti-dumping» o in restrizioni quantitative o quote pre-stabilite per l'importazione di determinate categorie di prodotti.

I beni importati in Romania devono attenersi alle regole e alle disposizioni concernenti la sicurezza nazionale, la salute pubblica, la protezione morale e ambientale.

«URGENZA» DI CAPITALI STRANIERI

Importanti modifiche al regime dei dazi doganali sono state apportate ultimamente dal Governo romeno (mantenendo così fede agli impegni assunti verso la comunità internazionale dal nuovo Presidente della Repubblica di Romania, Emil Constantinescu, volti a predisporre un nuovo pacchetto di incentivi nei confronti degli investitori esteri, analogo a quello rimasto in vigore fino al 31 dicembre 1994) con l'ordinanza di urgenza 31/97.

Tale ordinanza, emessa in base all'art. 114, comma 4, della Costituzione Romana (7), ha modificato in parte la precedente ordinanza governativa 29 agosto 1994, n. 70, la quale prevedeva - tra le altre disposizioni

Note:

(6) Si veda in proposito l'art. 6 dell'ordinanza di urgenza 16 giugno 1997, n. 31, riguardante gli investimenti esteri in Romania (pubblicata sul *Monitorul Oficial* n. 125 del 19 giugno 1997).

(7) Il comma 4 dell'art. 116 recita: «In casi eccezionali il Governo può adottare ordinanze di urgenza. Esse entrano in vigore solamente dopo il loro deposito in Parlamento per l'approvazione. Se il Parlamento non è in sessione, esso si riunirà di pieno diritto».

alquanto «restrittive» per le piccole e medie imprese a capitale estero che volessero investire in Romania - l'esenzione dai dazi doganali solamente per i beni strumentali, le materie prime e i semilavorati importati nell'ambito di investimenti esteri di valore superiore ai 50 milioni di dollari. Tale importo, decisamente elevato, rischiava di frenare gli apporti di capitali esteri in Romania, nazione che dal 1990 ha visto crescere in misura quasi esponenziale gli investimenti esteri, in grande parte provenienti proprio dall'Italia.

Beni strumentali esenti da dazio

L'ordinanza di urgenza 31/97, in relazione al regime dell'investimento diretto di capitale straniero, all'art. 6 stabilisce che «i macchinari, gli utensili, le installazioni, gli equipaggiamenti industriali, i mezzi di trasporto, know-how, altri beni sottoposti ad ammortamento, importati in base all'investimento, costituiti come apporto in natura al capitale sociale o acquistati in seguito ad una linea di finanziamento aperta e garantita dall'investitore straniero a favore della società commerciale, persona giuridica romena, per il funzionamento dell'investimento in Romania e/o delle filiali o succursali della stessa, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali. Sono esenti dal pagamento dei dazi doganali anche i beni della stessa natura di quelli previsti al precedente comma, acquistati dall'investitore estero utilizzando i suoi dividendi, con lo scopo di aumentare il capitale sociale della società commerciale.

Per quanto riguarda le materie prime, materiali consumabili, pezzi di ricambio e/o i componenti importati, necessari alla realizzazione della propria produzione, il cui controvalore è pagato direttamente o da altre fonti o da vari prestiti dall'estero, la società commerciale, persona giuridica romena con capitale parzialmente o integralmente dello Stato è esente del 50% dai dazi doganali per un periodo di 2 anni dal momento

della messa in funzione dell'investimento estero, ma non oltre 4 anni dalla data della registrazione della stessa presso il Registro del Commercio».

Tali facilitazioni vengono accordate solamente per le società commerciali, persone giuridiche romene, per le quali la partecipazione dell'investitore straniero, con capitale effettivo versato in contanti, rappresenti il 20% del capitale sociale, ma non meno di 350.000 dollari Usa o l'equivalente della stessa somma in ogni altra valuta convertibile e/o in lei (art. 7 dell'ordinanza d'urgenza).

Surplus di agevolazioni per grandi investimenti

Il successivo art. 8 dell'ordinanza di urgenza stabilisce che: «1. Per quanto concerne le società commerciali, persone giuridiche romene con partecipazione dell'investitore straniero con capitale effettivamente versato in contanti di almeno 5.000.000 dollari Usa o l'equivalente della stessa somma in ogni altra valuta convertibile e/o in Lei, vengono accordate facilitazioni supplementari come segue:

a) pagamento di una imposta sul profitto del 15 % per l'attività svolta per un periodo di 5 anni, supplementare rispetto al periodo previsto all'art. 7, comma 2;

b) aumento di 3 anni del periodo previsto all'art. 6, comma 3, per la riduzione del 50% dei dazi doganali per quanto concerne le materie prime, materiali di consumo, pezzi di ricambio e/o componenti importati necessari alla realizzazione della propria produzione, il cui controvalore è stato pagato con mezzi propri, o da terzi o tramite prestiti dall'estero.

2. Gli investimenti stranieri beneficiano delle facilitazioni supplementari previste al comma 1 in base a:

a) valore dell'investimento;

b) promozione dell'esportazione dei propri prodotti per almeno il 40%;

c) investimento da effettuarsi nei parchi tecnologici e/o in zone economiche dichiarate, in conformità alla legge, zone speciali;

d) sviluppo dell'infrastruttura;

e) sviluppo del turismo;

f) sviluppo di obiettivi a scopo sociale o destinati alla protezione dell'ambiente;

g) reinvestimento annuo per almeno il 50 % del profitto netto realizzato».

I vantaggi del «Fondo» per le privatizzazioni

Per quel che riguarda il regime degli investimenti stranieri costituiti tramite acquisto delle azioni gestite dal Fondo di Proprietà dello Stato (8) per le società commerciali da privatizzare, l'ordinanza di urgenza 31/97, in materia doganale, stabilisce all'art. 9 che: «hanno il beneficio delle facilitazioni gli investimenti stranieri che hanno stipulato un contratto di compravendita di azioni con il Fondo di Proprietà dello Stato per un valore di almeno 1.000.000 dollari, o l'equivalente della somma espressa in ogni altra valuta convertibile e/o in lei, se l'investitore straniero si obblighi a rispettare le seguenti condizioni:

a) effettuare, dopo la privatizzazione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e le condizioni per rendere attiva la gestione della società commerciale le cui azioni costituiscono l'oggetto dell'atto di compravendita con il Fondo di Proprietà dello Stato;

b) realizzare la protezione del lavoro attraverso nuove tecnologie e formazione del personale;

c) contribuire allo sviluppo economico e all'occupazione nella zona geografica nella quale viene svolta l'attività della società commerciale;

d) integrare la produzione per almeno il 30% in base al valore delle materie prime, materiali,

Nota:

(8) Scopo primario del Fondo è la dismissione graduale delle quote di proprietà pubblica attraverso le diverse modalità della gara pubblica, del *tender* o, in certi casi della cessione diretta. La possibilità della cessione diretta è inoltre contemplata per una lista speciale di imprese che appaiono di particolare interesse per gli investitori stranieri. Tali dismissioni vengono curate da un apposito ente, l'Agenzia Romena per lo Sviluppo. Cfr. Ajani, *Diritto dell'Europa Orientale*, Utet, Torino 1996, p. 352.

pezzi di ricambio e sottoprodotti fabbricati in Romania;

e) realizzare l'esportazione per almeno il 40% del valore della produzione annua;

f) investire nel settore della protezione dell'ambiente».

Il successivo art. 10 recita: «Le società commerciali in conformità alle prescrizioni dell'art. 9 hanno il beneficio delle seguenti facilitazioni:

a) esenzione dai dazi doganali e dall'Iva per equipaggiamenti, macchinari, utensili e impianti necessari per l'ammodernamento della produzione o protezione dell'ambiente per un periodo di 8 anni dall'inizio del contratto di compravendita delle azioni e la riduzione degli stessi del 50% per un periodo supplementare di 2 anni per la stessa categoria di prodotti;

b) esenzione dai dazi doganali e da ogni altra tassa riguardante il trasferimento di know-how effettuato dall'investitore straniero per l'aumento delle performance tecniche, tecnologiche, commerciali o finanziarie della società commerciale le cui azioni sono state oggetto dell'atto di compravendita con il Fondo di Proprietà dello Stato;

c) riduzione del 50% dei dazi doganali per un periodo di 4 anni dall'inizio del contratto di compravendita di azioni con il Fondo di Proprietà dello Stato, per materie prime, materiale per la produzione, materiale di consumo, pezzi di ricambio e/o componenti d'importazione, necessari per la realizzazione della propria produzione, il cui controvalore è pagato con fondi propri, da terzi o provenienti da prestiti esteri».

Le facilitazioni previste al comma 1 dell'art. 10 verranno accordate in base al rispetto dei criteri di classificazione previsti e assunti come obblighi per conto dell'acquirente all'atto del contratto di compravendita di azioni con il Fondo di Proprietà dello Stato e verranno applicate a partire dal momento del pagamento integrale delle azioni acquistate.

L'ATTRATTIVA DELLE ZONE FRANCHE

La legislazione in vigore in Romania permette la creazione di

libere zone franche. Le leggi romene in materia sono essenzialmente le stesse che vengono applicate nei paesi dell'Unione Europea.

La legge 21 luglio 1992, n. 84 (9) disciplina il regime delle «zone franche». Tale legge contiene moderne disposizioni che vanno incontro agli standard internazionali riguardanti l'esenzione dai dazi doganali e dall'Iva, l'illimitata importazione e riesportazione di beni e la possibilità di effettuare pagamenti in valuta estera all'interno delle zone franche.

In zone di confine

Il Governo romeno ha deciso di istituire il regime di zona franca nei porti marittimi e in quelli fluviali della Romania, nel percorso del canale Danubio-Mar Nero e negli altri canali navigabili così come nei territori vicini ai valichi di frontiera, allo scopo di promuovere gli scambi internazionali, attirare capitale straniero, introdurre nuove tecnologie e accrescere la possibilità di sfruttare al meglio le numerose risorse dell'economia nazionale.

Dal 1° luglio 1995 le principali zone franche esistenti in Romania sono situate nelle zone attorno alle città di Sulina, Costanza, Galati, Braila e Giurgiu. Le zone franche fanno parte integrante del territorio dello Stato romeno e viene applicata quindi la legislazione nazionale. Tuttavia il controllo doganale viene svolto solamente ai confini delle stesse.

Una vasta gamma di attività

Nelle zone franche possono essere introdotti i mezzi di trasporto, le merci e altri beni, senza alcuna restrizione riguardante il paese di origine, la provenienza e la destinazione. Non possono essere introdotti beni la cui importazione sia proibita nel territorio della Romania dalla legge o dalle convenzioni internazionali che la Romania ha sottoscritto. Le navi e gli altri mezzi di trasporto, così come le merci e altri beni che in qualsiasi modo, entrano o escono dalle zone franche, devono essere accompagnate dalla do-

cumentazione prevista dalla legislazione romena e dalle convenzioni internazionali.

L'art. 10 della legge 84/92 stabilisce le attività che possono essere svolte nelle zone franche:

- manipolazione, deposito, selezione, misurazione, imballo, condizionamento, trasformazione, assemblaggio, fabbricazione, marcatura, analisi, asta, compravendita, perizia, riparazione, divisione di merci;
- organizzazione di mostre;
- operazioni di borsa e finanziario-bancarie;
- trasporti e spedizioni interne e internazionali;
- concessioni e locazioni di edifici, di spazi di deposito e di spazi non attrezzati destinati alla costruzione di obiettivi economici e alberghieri;
- controllo qualitativo e quantitativo di merci;
- noleggio di navi;
- approvvigionamento di navi e di altri mezzi di trasporto;
- prestazione di servizi;
- altre attività specificatamente disposte dalla legge.

Gli alleggerimenti fiscali

Le attività previste possono essere svolte da persone fisiche e giuridiche, romene o straniere, solamente sulla base delle licenze rilasciate dall'amministrazione della zona franca. Per tali attività le società sono esentate dal pagamento dell'imposta sui profitti.

I terreni e le costruzioni nelle zone franche possono essere dati in concessione o locati a persone fisiche o giuridiche, romene o straniere, ma il termine di concessione può durare al massimo 50 anni e viene stabilito in funzione del valore dell'investimento e della natura dell'attività.

I mezzi di trasporto, le merci o altri beni provenienti dall'estero o destinati in altri Stati, che vengono introdotti o prelevati dalle zone franche, sono esentati dal pagamento dei dazi doganali e delle altre imposte.

Per le attività effettuate all'interno delle zone franche, gli operatori economici sono esen-

Nota:

(9) Pubblicata sul *Monitorul Oficial*, parte I, n. 182 del 30 luglio 1992.

tati dal pagamento dell'imposta sul reddito, per tutta la durata dell'attività.

Inoltre dalla lettura della legge 84/92 si evince, in tema di agevolazioni, che nel momento della liquidazione o della riduzione delle attività effettuate nelle zone franche, le persone fisiche o le persone giuridiche straniere possono trasferire all'estero il capitale e il

profitto, dopo aver adempiuto a tutte le obbligazioni precedentemente contratte con lo Stato romano e i partner contrattuali.

Sono esentati dal pagamento di dazi doganali i materiali e gli accessori romeni che entrano nelle zone franche per essere utilizzati per la fabbricazione di determinati beni, o i beni in transito da una zona franca ad un'altra.

Solamente i beni fabbricati nelle zone franche, che entrano nel territorio doganale della Romania, sono soggetti a dazi doganali.

Infine, sanzioni penali, variabili dalla multa all'arresto, vengono comminate in caso di violazione delle disposizioni previste dalla legge sul regime delle zone franche.

P

PAESI
E MERCATI

170

COMMERCIO
INTERNAZIONALE
n. 4/1998

Ho deciso di aderire all'AIIRC come:

- Socio aggregato da L. 6.000 Socio ordinario da L. 50.000
 Socio affiliato da L. 10.000 Socio sostenitore da L. 500.000
 Socio animatore da L. 25.000



e ho versato

- sul c/c postale 307272 con assegno bancario allegato

È inteso che come socio ho diritto alla tessera di iscrizione e al notiziario mensile

cognome _____

nome _____

via _____

n. _____

cap. _____

località _____

prov. _____

Tagliare e spedire in busta chiusa a: AIIRC - via Corridoni 7 - 20122 Milano



AIUTACI AD AIUTARTI

Così abbiamo speso i tuoi aiuti negli ultimi tre anni:
40 miliardi a Istituti e Laboratori di tutta Italia specializzati in Oncologia,
oltre 300 Borse di Studio per ricerche in Italia e all'estero.
1/3 della Ricerca Nazionale dipende dalla nostra forza. Grazie a te!



Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro

20122 Milano - Via Corridoni, 7 - Conto Corrente Postale 307272